

## **RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI**

**servizio di sgombero neve e spargimento cloruri per le stagioni invernali 2012-2013 e 2013-2014, suddiviso in n. 6 lotti**

(ultimo aggiornamento il 31 maggio 2012)

1. *L'autocarro con lama/spargitore, come deve essere calcolato l'anno di immatricolazione?*  
**Come si evince dall'articolo 6.7 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale, "Caratteristiche degli autoveicoli da destinarsi contemporaneamente ai lavori di sgombero neve e spargimento cloruri", per il veicolo impiegato per questa tipologia di prestazione non è previsto un requisito relativo all'anno di immatricolazione.**  
**Il suddetto veicolo dovrà essere idoneo per l'installazione e l'impiego di lama sgombero neve e spargitore, nonché rispettare le condizioni minime descritte nel medesimo articolo (lettere da a) a l)) e appartenere alla specifica categoria di veicoli previsti dal Nuovo Codice della Strada "mezzi d'opera a 3 o più assi".**
2. *Per quanto riguarda l'importo del fatturato globale e specifico degli ultimi tre esercizi (2008-2010) si considera l'anno dal 01.01.2008 al 31.12.2008 – 01.01.2009/31.12.2009 – 01.01.2010/31.12.2010; non le singole stagioni?*  
**Come specificato nel Disciplinare di Gara, al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria di cui all'art. 41 D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere presi in considerazione i fatturati - generale e specifico - realizzati negli ultimi tre esercizi contabili i cui bilanci risultano regolarmente approvati e depositati alla data di pubblicazione del bando di gara (esercizi 2008-2010).**
3. *Al punto 7.4) Disciplinare di gara, cosa si intende per "Regolare esecuzione di servizi di sgombero neve e spargimento cloruri"?*  
**Come specificato nel Disciplinare di Gara, il requisito di capacità tecnico – organizzativa di cui all'art. 42 D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, "Regolare esecuzione di servizi di sgombero neve e spargimento cloruri come descritto all'art. 7.4, dovrà essere dimostrato, qualora si tratti di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, tramite la presentazione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.**
4. *Certificato Camera di Commercio, va allegato alla dichiarazione generale? Se sì, si può allegare un Certificato senza la scritta antimafia, in quanto la Camera di Commercio ha il portale informatico con la Prefettura bloccato.*

**Come specificato nel Disciplinare di Gara, non è richiesta in sede di offerta la presentazione del certificato di iscrizione alla CCIAA, bensì un'autocertificazione ai sensi degli articoli 46-47 del DPR 445/2000 concernente la suddetta iscrizione e contenente le informazioni richieste all'art. 8.1) lettera c) del Disciplinare medesimo.**

5. Capogruppo dell'A.T.I. che si costituirà è un Consorzio Stabile, desidero sapere se anche le imprese consorziate devono presentare tutte le dichiarazioni e le due referenze bancarie.

**Come specificato nel Disciplinare di Gara, in caso di partecipazione di consorzio le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati vanno presentate solo dal consorzio.**

**Ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre dovrà invece produrre le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d) e) dell'art. 8.1) del Disciplinare di gara nonché il modello GAP debitamente compilato e sottoscritto.**

6. È richiesta una dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati [...]. Nel caso di ATI è sufficiente se solo il capogruppo produce queste dichiarazioni o tutte le ditte dell'ATI devono depositare le dichiarazioni?

**Come specificato all'articolo 8.1) del Disciplinare di Gara, in caso di A.T.I. le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati devono essere presentate solo dall'impresa qualificata come capogruppo.**

7. Nel caso di ATI è sufficiente segnalare solo la parte del servizio o si deve segnalare anche la quota di partecipazione?

**Come specificato all'articolo 7 del Disciplinare di Gara, in caso di A.T.I. devono essere date indicazioni circa la parte di servizio che eseguirà ciascuna impresa raggruppata. Dovrà essere indicata sia la quota percentuale di partecipazione sia il dettaglio delle prestazioni o parti delle prestazioni che verranno trattate da ciascuna impresa raggruppata.**

8. Partecipando alla gara come A.T.I., e essendo in diverse ditte non c'è spazio a sufficienza nel modulo offerta economica per l'inserimento di tutte le ditte. Possiamo scrivere a mano, tra una ditta e l'altra predisposte sul Vostro modulo, il nome di un'ulteriore ditta?

**E' possibile l'inserimento di un'ulteriore impresa come sopra proposto, purché vengano indicati i dati richiesti nell'apposito campo predisposto sul modulo.**

9. Premettiamo che il Consorzio intende partecipare in qualità di mandatario di A.T.I. Tale A.T.I. è in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnici di cui ai punti 7.3 a), 7.3 b) e 7.4 a) ma con riferimento agli anni 2006 - 2009. Tale A.T.I. invece possiede totalmente il requisito richiesto al punto 7.4 b) del disciplinare di gara.

Formuliamo i seguenti quesiti:

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui ai punti 7.3 a), 7.3 b) e 7.4 a) è ammissibile, per motivi che trovano giustificazione nell'attuale particolare periodo di crisi e in una maggiore concorrenza, integrare le previsioni di bando prevedendo, in alternativa all'ultimo triennio dalla pubblicazione del bando di gara, il triennio antecedente l'ultimo appalto svolto (2006 - 2009)?

E' ammissibile, ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui ai punti 7.3 a), 7.3 b) e 7.4 a), considerare autonomo ogni singolo lotto? E pertanto, è ammissibile che un

soggetto possa rivestire il ruolo di concorrente in un lotto e contemporaneamente il ruolo di ausiliario in un lotto diverso da quello in cui ha presentato offerta come concorrente diretto, fermo restando il divieto di partecipazione diretta nel lotto in cui si riveste il ruolo di ausiliario?

**In base a quanto stabilito dal Disciplinare di gara, i requisiti di capacità economica finanziaria (punti 7.3 a) e 7.3b)) dovranno essere dimostrati nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 41 D.Lgs. 163/2006 con riferimento agli ultimi tre esercizi, con le modalità ivi specificate. Non è pertanto possibile prendere in considerazione un periodo diverso, tanto meno il quadriennio 2006-2009.**

**Mentre, per quanto riguarda il requisito di capacità tecnica e professionale (punto 7.4 a) il medesimo dovrà essere posseduto con riferimento agli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara.**

**Pur restando ferma l'autonomia dei lotti e consentita la partecipazione di un operatore economico ad uno o a più lotti, si rammenta che il Disciplinare ha previsto, per quanto concerne i requisiti di capacità economica e finanziaria (punti 7.3 a) e 7.3 b)) che "nel caso di partecipazione a più lotti, i requisiti richiesti ai punti a) e b) dovranno corrispondere alla somma dei requisiti dei lotti per i quali si presenta offerta". Parimenti, per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica e professionale il Disciplinare ha previsto che "nel caso di partecipazione a più lotti, i requisiti di cui ai punti a) e b) dovranno corrispondere alla somma dei requisiti dei lotti per i quali si presenta offerta".**

**Pertanto, risulta ammissibile che un medesimo operatore economico possa rivestire il ruolo di concorrente con riferimento ad un lotto e il ruolo di ausiliario in un lotto diverso. Anche in questo caso deve ritenersi applicabile la disciplina sopra richiamata che prescrive, in caso di partecipazione a più lotti, la necessità di disporre di requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e professionale nella misura pari alla sommatoria dei requisiti prescritti al fine di presentare l'offerta per ciascun lotto al quale si intende partecipare.**

10. Al Punto 7.3), Disciplinare di gara, ultimo comma si parla che in caso di ATI i requisiti devono essere dimostrati dalle singole imprese in proporzione alle quote di partecipazione all'ATI. Vale solo in caso di ATI o anche in caso di consorzio?

**Tenuto conto che ai sensi del comma 4 dell'art. 37 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel caso di servizi o forniture dovranno essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, tali operatori dovranno essere in possesso dei relativi requisiti in proporzione alle corrispondenti prescrizioni minime stabilite dal Bando/Disciplinare di gara.**

11. Con la presente si chiede cortesemente di confermare che il periodo di riferimento da considerare per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico e professionali di cui all'art. 7.4 lettera a) (regolare esecuzione di servizi sgomberoneve...) del disciplinare di gara, sia quello degli ultimi tre esercizi risultanti dai relativi bilanci regolarmente approvati e depositati alla data di pubblicazione del bando di gara (esercizi 2008/2010), come previsto per la dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui all'art. 7.3 lettera b) (fatturato specifico...) del medesimo disciplinare?

**Come ribadito nella risposta al precedente quesito n. 9, per la dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto all'art. 7.4 lettera a) del disciplinare di gara il periodo da considerarsi è quello dei tre anni antecedenti la**

**pubblicazione del bando di gara, ossia dal 13 aprile 2009 al 12 aprile 2012 (data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea = 13/04/2012).**

12. *In caso di subappalto: si deve elencare solo la parte della tratta o anche il numero degli autocarri che si vuole subappaltare?*

**L'offerente è tenuto a specificare le parti del servizio che intende subappaltare, siano esse costituite dall'esecuzione del servizio di sgombero neve e spargimento cloruri in una determinata tratta ovvero si tratti di attività parziali da svolgersi sull'intera tratta.**

13. *Si chiede se le dichiarazioni bancarie richieste a pag. 12 del disciplinare di gara art. 8.1) comma h) devono essere tassativamente due. Noi operiamo con una sola banca da anni, cosa possiamo fare per non essere esclusi dalla gara, basta un'autocertificazione che ribadisce quanto abbiamo esposto?*

**Il D.Lgs. n. 163 del 2006 prevede, all'art. 41, comma 1 lettera a), la presentazione di "dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385".**

**Si evidenzia tuttavia che il comma 3 del medesimo articolo 41 stabilisce che "Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante".**

**Una semplice autocertificazione di esistenza di rapporti con una sola banca non sarà considerata giustificato motivo.**

14. *In merito al divieto di partecipazione alla procedura di soggetti collegati, espresso all'art. 7 del disciplinare di gara, si chiede se tale divieto si debba intendere riferito alla partecipazione di tali soggetti ad un medesimo lotto oppure se sia da riferire alla partecipazione all'intera procedura di gara.*

**Come indicato all'articolo 7 del disciplinare di gara, l'articolo 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 prevede, al comma 1 lettera m-quater), l'esclusione dei soggetti "che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale". A tal fine l'offerente deve rendere una delle dichiarazioni previste dal medesimo art. 38, comma 2 lettere a), b), c).**

**Ciò premesso, si evidenzia che tale disposto trova applicazione in caso di partecipazione dei soggetti controllati al medesimo lotto.**

15. *In caso di partecipazione di ATI non costituita, si chiede se il sopralluogo debba essere effettuato dalla capogruppo o da tutti i soggetti componenti il futuro raggruppamento.*

**In caso di ATI costituenda il sopralluogo può essere effettuato anche solo dall'impresa capogruppo.**

16. *Con riferimento al bando in oggetto e segnatamente a quanto specificato a pagina 7 del disciplinare di gara pubblicato sul vostro sito web relativamente al ricorso all'istituto dell'avvalimento, si chiede un chiarimento circa la possibilità o meno, e se*

si in che modo, di utilizzare il facsimile di dichiarazione generale predisposto e messo a disposizione sul predetto sito web anche nell'ipotesi di partecipazione alla gara previo avvalimento; ciò con particolare riferimento alle dichiarazioni contenute a pagina 6 e 7 relative al fatturato globale, fatturato specifico ed esecuzione dei lavori.

**Confermando la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 163 del 2006 come indicato nel disciplinare di gara, si informa che il concorrente potrà contrassegnare le caselle relative al possesso dei requisiti precisando a fianco delle stesse il ricorso a detto istituto e il nominativo dell'impresa ausiliaria, ovvero annotando un richiamo ad apposita precisazione da allegarsi (ciò al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace avente ad oggetto il possesso dei requisiti in proprio).**

**E' opportuno altresì indicare anche nella prima pagina della dichiarazione, ove il concorrente dichiara la propria modalità di partecipazione (es. impresa singola, ATI ecc.), la presenza di avvalimento per i requisiti necessari come precisato nella documentazione che verrà allegata.**

**In ogni caso dovrà essere prodotta ed inserita nella "busta A" tutta la documentazione prescritta dal citato articolo 49 e dall'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207 del 2010.**

17. Risposta 13) del faq della gara in oggetto, dove si risponde "qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante". Quali potrebbero essere questi documenti considerati idonei?

**In luogo della dichiarazione bancaria potrà essere considerata, quale documento alternativo, una dichiarazione resa da un soggetto titolato (ad esempio società di revisione o commercialista iscritto all'albo professionale) nella quale tale soggetto confermi sotto la propria responsabilità l'esistenza di rapporti in capo al concorrente con un solo istituto di credito o intermediario autorizzato e dichiari la solidità finanziaria del concorrente con riferimento alle obbligazioni di cui all'appalto in oggetto.**